

# Tribunale di Benevento

**AVV. UGO CAMPESE**

VIA F. RAGUZZINI, 10 - 82100 BENEVENTO  
Tel. 0824 315253 - 0824 315254

Sezione : .....

Giudice : *ricev*

Ruolo : **PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI**

Materia : *Procedimenti cautelari ante causam (Azioni a tutela della prop. e az. residuali)*

Codice : 015011

**OGGETTO**

**Provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c**



Attori/Ricorrenti/Appellanti :

**MOAVERO ROSANNA**  
Avv. CAMPESE UGO

VIA FILIPPO RAGUZZINI, N. 10 - 82100.  
BENEVENTO (BN)

**PACIFICO GRAZIA**  
Avv.

**SCARANO PAOLA**  
Avv. CAMPESE UGO

VIA FILIPPO RAGUZZINI, N. 10 - 82100  
BENEVENTO (BN)

**SOLE RITA**  
Avv.

Copie di copia/certificato  
risorse U. 08.614.2007  
con timbro da banca  
con originale  
per € 7.23  
R. Campese

Convenuti/Ingiunti/Appellati :

**M. & G. S.A.S. DI IEVOLELLA GIUSEPPE & C.**  
Avv. *A. Campese*

**GALIZIA ALBERTO**  
Avv.

**GALIZIA MARIA AMALIA**  
Avv.

*Avv. A. Santarico /o Avv. L. Rossi*

Data di Citazione:

Udienze :

Prima comparizione :

*21-12-06*

*11-1-07*

*23-5-07*

*Ris*

*Ris*

*21-2-07*

*Accoglie*

*3-5-07*

- Esente Contributo Unificato
- Dichiarazione Contributo Unificato



Sentenza:

Data presa in decisione:

Data deposito:

Opposizione al Decreto Ingiuntivo:

Num. RG ricorso

Num. DI

Data DI

Num. R.G. : 3938/2006

del 01/12/2006

Sezione :

Giudice :

## IL GIUDICE

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 23.5.2007 sul ricorso ex art. 700 CPC avanzato in data 1.12.06 da MOAVERO Rosanna, SCARANO Paola, SOLE Rita e PACIFICO Grazia nei confronti di GALIZIA Alberto, GALIZIA Maria Amalia e della M. e G. s.a.s. di IEVOLELLA Giuseppe & C.

### OSSERVA

Le ricorrenti, quali abitanti nell'edificio denominato Palazzo Leo sito in Benevento alla via Arco Traiano n. 67, hanno lamentato che dall'attività svolta nei locali terranei del palazzo ubicati in via Porta Aurea n. 6/8, di proprietà dei germani Alberto e Maria Amalia Galizia, locati alla M. e G. s.a.s. di Ievolella Giuseppe & C., che vi esercita attività commerciale di disco pub denominato Sabus, derivano immissioni di rumori e scuotimenti tali da compromettere la salute delle abitanti ed esporre a rischio la stessa integrità delle strutture dell'edificio.

Hanno quindi chiesto l'adozione in via cautelare delle misure necessarie affinché le immissioni vengano ricondotte nei limiti della tollerabilità.

Le ricorrenti, invero, hanno anche invocato l'inibizione in toto dell'esercizio dell'attività commerciale sul presupposto della illegittimità dell'autorizzazione tacitamente rilasciata dal comune di Benevento in favore della M. e G. s.a.s.

Tale domanda, peraltro, prescindendo da ogni altra considerazione, esula dalla giurisdizione del giudice adito, in quanto la prospettata illegittimità di atti della P.A., lungi dal costituire oggetto di un accertamento incidentale, integra la causa petendi del provvedimento inibitorio richiesto, ed implica non una mera disapplicazione ma di fatto l'annullamento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale.

E' invece certamente ammissibile la tutela in via di urgenza di beni primari, quali la salute, che si assumono minacciati dall'altrui condotta illecita ex artt. 844 CC e 2043 CC.

E' il caso di ricordare, quanto alla legittimazione, che la disposizione dell'art. 844 CC è stata interpretata dalla Suprema Corte in senso estensivo, riconoscendo anche al titolare di un semplice



diritto personale di godimento la possibilità di esperire, sia pure entro certi limiti, la relativa azione (cfr. Cass. 13069/95):

Allo stato non si ha motivo di dubitare della legittimazione di Scarano Paola, che, come rilevato dal CTU, occupa gli spazi abitativi di Palazzo Leo situati sopra l'esercizio commerciale Sabus.

E' stato altresì chiarito che l'azione diretta a far valere il divieto di immissioni eccedenti la normale tollerabilità ex art. 844 CC può essere esperita anche nei confronti dell'autore materiale delle immissioni, che non sia proprietario dell'immobile da cui derivano e, quindi, anche nei confronti del locatario di questo stesso immobile, quando soltanto a costui debba essere imposto un *facere* o un *non facere*, suscettibile di esecuzione forzata in caso di diniego; deve essere invece proposta contro il proprietario del fondo dal quale le immissioni provengono quando sia volta al conseguimento di un effetto reale, all'accertamento cioè in via definitiva dell'illegittimità delle immissioni e al compimento delle modifiche strutturali del bene indispensabili per far cessare le stesse (cfr. Cass. 8999/05).

Gliò posto, il nominato CTU, all'esito delle indagini espletate, è pervenuto alla conclusione che l'attività svolta nei locali del disco pub Sabus immette negli spazi abitativi delle ricorrenti rumori che superano la normale tollerabilità, essendo di intensità maggiore ai limiti previsti dal DPCM 14.11.97, e che tali immissioni espongono a pregiudizio la salute delle medesime ricorrenti, superando il livello di attenzione di 40 dB.

Tali conclusioni sono scaturite da reiterate rilevazioni effettuate con apparecchiature fonometriche, della cui attendibilità non si ha ragione di dubitare.

La metodologia seguita dal CTU, ed in particolare la scelta di compiere rilevazioni "a sorpresa", senza avvisare preventivamente le parti, non è suscettibile di censure, essendo imposta dalla natura della fonte principale delle immissioni, un impianto acustico il cui volume può essere agevolmente variato, e di cui invece occorre accertare il livello di inquinamento acustico in condizioni di normale utilizzo.

E' il caso, poi, di ricordare che mentre è senz'altro illecito il superamento dei livelli di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell'interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità, l'eventuale rispetto degli stessi non può far considerare senz'altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi alla stregua dei principi di cui all'art. 844 CC (cfr. Cass. 1418/06).

Nella fattispecie le caratteristiche dei luoghi (Palazzo Leo si trova nel centro storico di Benevento in zona limitata al traffico dei residenti), la destinazione abitativa delle unità immobiliari occupate dalle ricorrenti, l'attività esercitata nei locali condotti dalla M. e G. s.a.s. (disco pub aperto al pubblico, con attività svolta prevalentemente in orari notturni e nei fine settimana, utilizzando un impianto acustico di elevata potenza) rendono assolutamente attendibili, anche in relazione ai parametri di cui all'art. 844 CPC - naturalmente con il livello di approssimazione connotato alla presente fase - le conclusioni del CTU, e ciò prescindendo dai chiarimenti forniti nella relazione integrativa depositata il 16.5.07.

Non è, invero, difficile immaginare come possano essere esposti a rischio la tranquillità e l'equilibrio psicofisico di chi sia costretto a vivere in ambienti che subiscono addirittura vibrazioni di pareti, vetri e suppellettili causati dalla musica proveniente dal disco pub Sabus (cfr. pag. 67 - 68 della CTU).

Quunque, il contemperamento tra la preminente esigenza di tutela della salute delle ricorrenti (cfr. Cass. 8420/06) e l'interesse alla prosecuzione dell'attività commerciale svolta dalla resistente M e G. s.a.s., impone l'adozione di cautele idonee a ridurre le immissioni sonore nei limiti della tollerabilità.

Il CTU ha indicato a tal fine necessaria l'installazione nei locali del disco pub Sabus di pannelli fonoisolanti distanziati dalle pareti e mantenuti in opera con sostegni elastici.

Non è dato, allo stato, indicare con maggiore puntualità i lavori a farsi, che richiedono una attenta progettazione, anche in relazione ad eventuali vincoli di natura architettonica, ed una appropriata scelta delle soluzioni costruttive e dei materiali.

E', d'altra parte, onere della parte resistente effettuare scelte che rendano l'intervento idoneo ad evitare ulteriori doglianze delle ricorrenti, con conseguenti possibili aggravii di spesa.

Eventuali difficoltà in sede esecutiva potranno comunque essere prospettate ex art. 669 duodecies CPC.

Poiché gli interventi da realizzare non comportano, per quanto consta, modifiche di carattere strutturale dei locali di proprietà dei resistenti Alberto e Maria Amalia Galizia, la responsabilità della loro esecuzione ricade sulla M. e G. s.a.s. di Ievolella Giuseppe & C., conduttrice dei locali ed esercente l'attività all'origine delle immissioni moleste (cfr. Cass. 15871/06).

Non può, per contro, essere ascritta alla responsabilità di tale società anche la condotta delle persone che stazionano fuori dell'esercizio commerciale, pur se idonea ad arrecare disturbo alle ricorrenti.

Le spese del presente procedimento - che, a seguito delle modifiche introdotte all'art. 669 octies CPC dal D.L. n. 35/05, convertito L. n. 80/05, secondo l'opinione preferibile vanno liquidate anche in caso di accoglimento della domanda cautelare - seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo; si ritiene peraltro equo, allo stato, compensare le spese relative al rapporto processuale con Galizia Alberto e Galizia Maria Amalia.

**P.Q.M.**

Renunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede:

- 1) ordina alla M. e G. s.a.s. di IEVOLELLA Giuseppe & C., in persona del legale rappresentante p.t., di effettuare, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni e nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili, i lavori necessari a ridurre nei limiti della tollerabilità le immissioni provenienti dai locali ove è svolta l'attività commerciale del disco pubblico denominato Sabus, quali indicati dal CTU a pag. 69 dell'elaborato depositato il 20.4.07;
- 2) condanna la M. e G. s.a.s. di IEVOLELLA Giuseppe & C. al pagamento delle spese del presente procedimento sostenute dalle ricorrenti, liquidate in complessivi Euro 2.873,76, di cui Euro 1.702,00 per diritti ed Euro 800,00 per onorari, oltre le

spese di CTU come già liquidate, IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali come per legge;

- 3) compensa le spese quanto al rapporto processuale con GALIZIA Alberto e GALIZIA Maria Amalia.

SI COMUNICHI.

Benevento, 23.5.2007

IL GIUDICE



(dr. Ennio RICCI)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
OGGI 24.5.07

PER COPIA CONFORME

Benevento, il 08 GIU. 2007



fol.